

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1112

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CUTRUFO, SARO, ANTONIONE,
MASSIDDA e SANTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2006

Disposizioni attuative dell’articolo 49 della Costituzione
in materia di partiti politici

ONOREVOLI SENATORI. - Con la parola «democrazia» intendiamo quella forma di governo caratterizzata da un'attiva partecipazione del popolo alla vita politica di un Paese. Dal momento che, tuttavia, questa partecipazione non può essere continua (non ci può sempre essere una «democrazia diretta»), nei sistemi democratici di oggi è necessaria la mediazione di particolari organismi che rappresentano i cittadini e che possono orientare le loro attività e le loro scelte politiche: tali organismi sono i partiti politici, che costituiscono l'anello di congiunzione tra le istituzioni rappresentative (il Parlamento) e la volontà popolare.

La nostra Costituzione ha tenuto conto di tale necessaria intermediazione, tanto che nell'articolo 49 essa sancisce che i partiti debbano orientare la loro azione in base ad un irrinunciabile principio democratico, espressione dell'«...esigenza a che le forze politiche rispettino le condizioni che assicurano la libertà e l'uguaglianza nella lotta politica» (Mortati). Considerando che l'attuale assetto sociale ha recepito il valore democratico espresso dalla Costituzione, è ormai necessario verificare sia il concreto comportamento che i partiti si impegnano a tenere nella competizione elettorale, sia gli obiettivi programmati una volta raggiunto il potere, sia il metodo della loro organizzazione, sia le costanti direttive dell'attività. Siffatte valutazioni si impongono perché non sarebbe «democratico» un partito che attraverso il gioco democratico si prefiggesse la creazione di un sistema non democratico o, comunque, non rispettoso dei valori costituzionali. Indubbiamente, tale valutazione non può essere fornita facilmente *ex ante*, ma ciò non toglie che una legge che disciplini i partiti, come

quella che qui si propone, possa fornire linee di principio e criteri direttivi.

Ma cosa si intende con l'espressione «con metodo democratico», di cui all'articolo 49 della Costituzione? La stessa è stata interpretata nel tempo in modi diversi. Molti sicuramente sono d'accordo nel ritenere che essa implichi il divieto assoluto di usare qualsiasi forma di violenza fisica ovvero morale per imporre determinate idee o scelte politiche, mentre, sino ad ora, non sembrava che questa norma obbligasse i partiti ad adottare al loro interno una struttura democratica che garantisca a tutti gli associati una uguale partecipazione all'attività di partito. Per i partiti politici, in realtà, sussiste un ulteriore limite. Infatti, una eventuale forma di regolamentazione e controllo degli stessi non potrà limitarsi al rispetto dell'ordine pubblico «ideale» e/o «materiale», ma dovrà riguardare le attività dei partiti finalizzate alla diffusione della propria identità, della propria ideologia e le attività con le quali il partito tende a incidere direttamente sulla vita delle istituzioni, come, ad esempio, sulle Assemblee parlamentari, impedendone il regolare funzionamento. In proposito, una autorevole dottrina (Esposito) ha affermato che, il rispetto della garanzia costituzionale non può prescindere dalla valutazione delle decisioni ufficiali del singolo partito e dai vincoli di disciplina che esso pone ai propri aderenti ed ai propri parlamentari. Ciò impone di considerare il limite della democraticità proprio della vita interna dei singoli partiti sì da esigerne il rispetto pure nei relativi ordinamenti e procedimenti decisionali. Soprattutto alla luce dei molteplici scandali causati dal fenomeno della corruzione, che hanno sconvolto la vita politica del nostro Paese nel corso degli anni '90, riteniamo che l'unica

soluzione individuata, tramite la disciplina del finanziamento pubblico dei partiti politici, non possa essere più sufficiente poiché altre ed ulteriori esigenze si affermano oggi. Pensiamo al principio della riservatezza, della trasparenza e della correttezza nella gestione del denaro pubblico.

Il presente disegno di legge si propone così di dare una maggiore e più rispondente attuazione al dettato costituzionale e, quindi, al principio di democraticità, in modo da adeguare ad esso la realtà attuale dei partiti nel panorama politico del nostro Paese, caratterizzato da frequenti crisi e difficoltà di comunicazione con la realtà sociale ed istituzionale.

La questione è sicuramente ormai da molto tempo alla nostra attenzione e da più parti sono pervenute molteplici proposte di risoluzione, attraverso la presentazione di numerosi analoghi disegni di legge.

La nostra attenzione si è quindi concentrata nella ricerca di soluzioni tali, da un lato, da poter consentire ai partiti di continuare a svolgere la loro essenziale funzione mediatrice con la massima libertà, ma contemporaneamente, dall'altro, da garantire ai cittadini la giusta trasparenza nelle attività di soggetti che, comunque, beneficiano di finanziamenti di natura pubblica, condizione questa essenziale per rinfondere fiducia nel nostro sistema partitico.

Il disegno di legge qui proposto coniuga le varie necessità attraverso l'obbligo, per i partiti, di dotarsi di un proprio statuto da rendere pubblico e da depositare presso un autonomo ed indipendente organismo di controllo, ma tale da rendere flessibile, e adeguata alle singole realtà interne, l'organizzazione degli stessi. Il disegno di legge, infatti, individua una serie di contenuti necessari da cui lo statuto non può prescindere, ma lascia ampia libertà nell'individuazione delle forme e soluzioni più idonee per raggiungere le finalità individuate dal legislatore.

Decisiva quindi risulta la scelta di una sorta di intermediazione tra aspirazioni di na-

tura pubblicistica e aspirazioni nettamente privatistiche, nodo che aveva tenuto a lungo impegnato il dibattito sia politico che dottrinale.

Le disposizioni che individuano condizioni essenziali ed irrinunciabili, relative tanto agli organi di direzione politica quanto a quelli di controllo del partito, non vogliono costituire un limite alla libertà di esplicazione ed al principio di autodeterminazione dell'attività del partito. Esse sono volte a garantire l'affermarsi di regole certe per condurre ad una trasparente e democratica formazione della volontà politica del partito e, nel contempo, dotare i cittadini, e in particolar modo gli iscritti al partito stesso, di strumenti idonei per poter esercitare il proprio diritto.

La previsione poi, all'articolo 3, della creazione di una autonoma e indipendente Autorità di garanzia e controllo, sottolinea come non è intenzione di questo disegno di legge di sottoporre i partiti a penetranti controlli tanto di natura politica quanto giudiziaria, per non contrastare l'intenzione del nostro Costituente.

Il disegno di legge che oggi presentiamo si snoda in 22 articoli. Il primo fornisce una definizione chiara e precisa di cosa debba intendersi con la parola «partito». Il secondo sancisce, per l'appunto, l'obbligo per tutti i partiti di dotarsi di un proprio statuto, individuando le regole per il suo deposito e la sua pubblicizzazione e alcuni principi essenziali a cui deve ispirarsi. L'articolo 3 detta una concisa disciplina per la creazione dell'Autorità indipendente di controllo, individuandone i compiti, i poteri, i criteri formativi. L'articolo 4 disciplina l'utilizzo del simbolo rappresentativo del partito stesso. L'articolo 5 individua il contenuto minimo da attribuire al principio del «metodo democratico», sancito dall'articolo 49 della Costituzione. L'articolo 6 prevede l'obbligo per i partiti di garantire l'effettiva partecipazione delle donne alla vita politica ed a quella del partito stesso. L'articolo 7 prevede la formazione

di una anagrafe degli iscritti per rispettare il principio di pubblicità e trasparenza. Dall'articolo 8 all'articolo 12 si detta una disciplina per l'indizione di elezioni primarie volte all'individuazione e selezione dei candidati da presentare alle competizioni elettorali. Gli articoli del titolo II, invece, dettano norme minime per la composizione ed il funzionamento degli organi del partito, lasciando allo statuto ampia libertà per la determinazione del loro effettivo funziona-

mento. Il titolo III prevede la possibilità per i cittadini di devolvere il 4 per mille di quanto dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti. Il titolo IV detta, in ultimo, norme transitorie per la conservazione del simbolo da parte dei partiti attualmente esistenti i cui componenti sono attualmente eletti nel Parlamento nazionale ovvero in almeno cinque consigli regionali o nel Parlamento europeo.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

I PARTITI

CAPO I

STATUTO

Art. 1.

(Definizione)

1. I cittadini italiani possono liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.

2. Per partiti politici, di seguito denominati «partiti», si intendono le associazioni di uomini e donne accomunati da una medesima finalità politica ovvero da una comune visione su questioni fondamentali della gestione dello Stato e della società o anche solo su temi specifici e particolari.

3. All'atto della costituzione del partito, i soci fondatori depositano il nome, il simbolo e il progetto presso la segreteria dell'Autorità indipendente di controllo di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Statuto)

1. È fatto obbligo a tutti i partiti di dotarsi di un proprio statuto, redatto con atto pubblico, disciplinante un ordinamento interno a base democratica in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Lo statuto deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo statuto e gli eventuali regolamenti integrativi devono essere depositati entro i trenta giorni successivi alla loro firma nel registro di cui all'articolo 3, comma 11, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. L'organo esecutivo del partito, di cui all'articolo 14, comma 2, cura ulteriori forme idonee di pubblicità tramite i mezzi di stampa.

4. Il deposito e la pubblicazione dello statuto, ai sensi del comma 3, costituiscono la condizione per accedere a tutte le forme di finanziamento pubblico.

5. I partiti che hanno depositato il proprio statuto ai sensi del comma 3 possono ottenere la personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile e dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

6. Lo statuto, il simbolo e gli eventuali regolamenti integrativi del partito possono essere modificati successivamente al loro deposito, secondo le modalità previste dallo statuto stesso. In ogni caso, la competenza a deliberare le modifiche è attribuita all'Assemblea dei delegati territoriali di cui all'articolo 13. Nessuna modificazione dello statuto o dei regolamenti integrativi può essere validamente invocata se non sia stata depositata presso il registro di cui al comma 3.

7. È nulla ogni disposizione dello statuto che contenga sanzioni o limitazioni a carico dell'iscritto che adisca l'Autorità di cui all'articolo 3 per far valere i diritti tutelati da disposizioni della presente legge o di altre leggi.

8. I partiti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare i propri statuti in conformità a quanto stabilito dal presente articolo entro sei mesi dalla predetta data.

9. Lo statuto in particolare indica:

a) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento del partito, dei suoi organi o di un organo territoriale, nonché le relative procedure di ricorso;

b) i criteri per la liquidazione del patrimonio nei casi di scioglimento definiti in base alla lettera a);

c) i criteri per l'utilizzazione del simbolo;

d) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito;

e) le modalità di partecipazione delle minoranze interne alle strutture organizzative del partito, nonché alle risorse finanziarie di cui al comma 10;

f) i diritti e i doveri degli iscritti, con particolare riguardo al diritto di recesso degli stessi.

10. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata dallo statuto tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali di cui all'articolo 17, in modo da garantire il pluralismo interno e nel rispetto della legge 3 giugno 1999, n. 157. Lo statuto, nel determinare la proporzione per la ripartizione delle risorse, deve tenere presente il numero dei voti ottenuti dal partito in ciascuna articolazione territoriale nelle ultime votazioni per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati.

Art. 3.

(Autorità indipendente di controllo)

1. È istituita un'Autorità indipendente preposta al controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge concernenti i partiti, di seguito denominata «Autorità», con sede a Roma. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è un organo collegiale composto da tre membri, scelti tra cittadini italiani non iscritti a partiti o a movimenti politici, di specchiata moralità e di altissima qualificazione tecnica in materia amministrativa, contabile e finanziaria designati, rispettivamente, dal Presidente della Repubblica, dal Presidente della Corte costituzionale e dal Presidente della Corte dei conti. I membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura.

3. L'Autorità è presieduta dal membro designato dal Presidente della Repubblica; dura in carica tre anni ed i suoi membri non sono riconfermabili. I membri dell'Autorità giurano fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi dinanzi al Presidente della Repubblica.

4. L'Autorità si avvale di una segreteria composta da non più di venti addetti, dei quali dieci con regime giuridico e trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti dello Stato. Gli addetti alla segreteria, se già dipendenti dello Stato o di enti pubblici, sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni e dagli enti di provenienza e non possono essere candidati ad elezioni politiche o amministrative.

5. Il funzionamento e la struttura dell'Autorità e della segreteria sono disciplinati a un regolamento adottato, previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dall'Autorità stessa con deliberazione collegiale.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,

con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, che deve comunque contenere l'indicazione delle spese entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 5, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

9. Chiunque vi abbia interesse può adire l'Autorità perché sia accertata la non conformità dello statuto di un partito alle norme della presente legge, inclusa la violazione dei principi di cui all'articolo 5. Qualora accertati effettivamente le violazioni denunciate, l'Autorità può dichiarare la decadenza totale o parziale del partito dal diritto ai benefici previsti dalla legge 3 giugno 1999, n. 157.

10. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:

a) verifica la regolarità del bilancio certificato, che ciascun partito è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

b) verifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, la corrispondenza del bilancio dei partiti politici e procede alla loro approvazione. Nell'attività di verifica, l'Autorità può avvalersi di tutte le amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati, in particolare finanziari e bancari; a tal fine l'Au-

torità ha i medesimi poteri di indagine spettanti alla magistratura ordinaria;

c) sovrintende al rispetto delle disposizioni concernenti la democraticità, la trasparenza e la regolarità del funzionamento dei partiti politici stabilite dalla presente legge;

d) procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nella legge 3 giugno 1999, n. 157, valutando gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse;

e) può procedere, d'ufficio, o su richiesta dei due rami del Parlamento o del Presidente del Consiglio dei ministri, ad indagini conoscitive;

f) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa contenuta nella presente legge e nella legge 3 giugno 1999, n. 157; predispone ed invia inoltre al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le eventuali disfunzioni riscontrate.

11. È istituito presso la segreteria dell'Autorità il registro dei partiti.

12. L'Autorità può, in ogni momento, richiedere agli organi esecutivi dei partiti, nonché ad ogni persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti utili ai fini dell'istruttoria. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al primo periodo sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.000 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 50.000 se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire i predetti elementi appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano

le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

13. Nel caso accerti la violazione della disposizioni contenute nella presente legge o nella legge 3 giugno 1999, n. 157, l'Autorità fissa un termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Ove il termine sia decorso inutilmente, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 100.000. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità può disporre lo scioglimento del partito e l'esclusione di suoi candidati da qualsiasi competizione elettorale. Contro le decisioni dell'Autorità può essere proposto ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.

14. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i partiti e i membri degli stessi, oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità, sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Art. 4.

(Simbolo)

1. Il partito ha un simbolo, che viene depositato nel registro di cui all'articolo 3, comma 11, contestualmente allo statuto.

2. Il simbolo di cui al comma 1 deve essere identificativo in modo univoco del partito e non deve essere suscettibile di essere confuso con il simbolo di altri partiti.

Art. 5.

(Metodo democratico)

1. Ai fini della presente legge, elementi costitutivi del metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, che il partito deve osservare nello statuto e in ogni atto assunto sia dagli organi collegiali che da quelli monocratici sono:

a) il diritto di ciascun iscritto di godere degli stessi diritti e degli stessi doveri, di partecipare alla determinazione ed attuazione della linea politica del partito, di poter far parte degli organi collegiali secondo le modalità previste dallo statuto;

b) le garanzie del pluralismo interno e il riconoscimento formale delle minoranze e del loro diritto di essere presenti in tutti gli organi collegiali e negli organi di garanzia;

c) la segretezza del voto;

d) la temporaneità delle cariche e il numero limitato dei mandati nella medesima carica;

e) l'uguaglianza tra i sessi nell'accesso alle cariche elettive, nella composizione degli organismi dirigenti, negli organi di garanzia e nelle candidature alle elezioni.

2. Costituiscono danno grave, ai fini di cui all'articolo 3, comma 13, la mancata convocazione, secondo le modalità previste dallo statuto, alle riunioni di organi collegiali di cui l'iscritto faccia parte ed ogni altro comportamento che ostacoli o impedisca l'effettiva partecipazione alle discussioni e alle votazioni.

Art. 6.

(Garanzie per l'effettiva partecipazione delle donne)

1. Al fine di garantire l'effettività del principio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, il partito prevede iniziative idonee,

volte alla sensibilizzazione e all'incentivazione della partecipazione delle donne alla vita politica ed alla vita del partito stesso, rendendone possibile l'effettiva scelta.

Art. 7.

(Anagrafe degli iscritti)

1. Ogni partito deve costituire un'anagrafe degli iscritti comprendente, per ogni iscritto, l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita, del luogo di residenza e del luogo di iscrizione al partito nel caso di organizzazione territorialmente differenziata.

2. L'anagrafe degli iscritti è aggiornata annualmente e trasmessa all'Autorità di cui all'articolo 3.

3. L'inserimento nell'anagrafe degli iscritti è condizione per l'esercizio da parte dell'iscritto dei diritti previsti dalla presente legge e dallo statuto.

4. Lo statuto regola le procedure per la gestione dell'anagrafe degli iscritti, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

CAPO II

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 8

(Elezioni primarie)

1. I partiti che intendano concorrere, con la presentazione di proprie liste o candidati, alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, devono promuovere elezioni primarie, di seguito denominate «primarie», a scrutinio segreto tra elettori ed elettrici.

2. Gli statuti determinano i criteri per la ripartizione delle spese di organizzazione delle primarie tra le varie articolazioni territoriali.

3. Gli statuti assicurano piena parità di condizioni tra candidati e candidate.

Art. 9.

(Modalità di presentazione delle candidature)

1. Gli statuti determinano le modalità generali di presentazione delle candidature.

2. Può presentare la propria candidatura alle primarie qualsiasi elettore o elettrici che risulti iscritto al partito che ha promosso le primarie stesse e che risulti sostenuto da una lista di presentatori aventi i requisiti richiesti dallo statuto del rispettivo partito.

3. Con le modalità previste dai rispettivi statuti, le candidature alle primarie possono essere altresì sostenute da una o più strutture del partito presenti sul territorio interessato dalle consultazioni elettorali.

4. Lo statuto prevede i casi in cui sono ammessi a partecipare alle primarie gli elettori e le elettrici che hanno fatto richiesta di iscrizione al partito, anche se non ancora accettata dagli organi competenti.

5. Lo statuto prevede tassativamente i casi in cui può essere negata la possibilità di presentare la propria candidatura alle primarie. Lo statuto può prevedere inoltre requisiti o condizioni alternative di presentazione delle candidature.

6. Per ciascuna competizione è selezionato l'aspirante candidato o candidata che riporta il numero più alto di voti, purché alle primarie abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante candidato o candidata selezionato, subentra il primo o la prima dei non eletti.

7. In caso di presunte irregolarità, gli aspiranti candidati possono presentare ricorso

al Comitato di garanti di cui all'articolo 16, comma 2. Tempi e modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati dallo statuto.

8. I partiti devono rifiutare le candidature di elettori o elettrici che risultano condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di corruzione, concussione ovvero di appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.

Art. 10.

(Partecipazione alle elezioni primarie)

1. Ha diritto di partecipare alla votazione nelle primarie qualsiasi elettore o elettrici che possieda i requisiti di cui all'articolo 9, commi 2 o 4, nonché i cittadini e le cittadine che abbiano destinato in favore del partito stesso il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 20.

2. Gli elettori e le elettrici che non possiedono i requisiti di cui al comma 1 possono comunque partecipare alle votazioni nelle primarie, qualora ne facciano richiesta espressa agli organi competenti e a condizione che dimostrino di non essere iscritti a nessun altro partito.

3. Lo statuto prevede tassativamente i casi in cui può essere negata la partecipazione alla votazione nella primarie.

4. Lo statuto può porre, come condizione per la partecipazione alle primarie, il versamento di una somma da parte dell'elettore e dell'elettrice.

Art. 11.

(Costituzione del seggio elettorale)

1. Il Comitato di garanti, di cui all'articolo 16, comma 2, procede alla costituzione dei seggi elettorali, che possono essere localizzati in strutture ed edifici individuati dalle amministrazioni comunali, secondo le moda-

lità e le procedure previste dallo statuto e dai regolamenti integrativi.

Art. 12.

(Norme sulle coalizioni)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle coalizioni di partiti che si presentano alle elezioni con propri candidati e candidate.

2. Al fine di cui al comma 1 i partiti della coalizione adottano un apposito regolamento.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE

Art. 13

(Assemblea dei delegati territoriali)

1. L'Assemblea dei delegati territoriali, di seguito denominata «Assemblea», è l'organo rappresentativo del partito.

2. All'Assemblea partecipano tutti i rappresentanti eletti nelle articolazioni territoriali del partito, di cui all'articolo 17, secondo quanto previsto dallo statuto.

3. Lo statuto del partito prevede che all'Assemblea spettino in ogni caso le decisioni relative alla definizione della linea politica generale del partito, ai programmi elettorali, alla proclamazione delle candidature, alla partecipazione a coalizioni, all'elezione degli organi esecutivi del partito.

4. Lo statuto determina la procedura di convocazione dell'Assemblea.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea, che impegnano la linea politica del partito, sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e sono normalmente assunte a maggioranza dei presenti. Lo statuto può prevedere in casi determinati che le delibera-

zioni siano assunte a maggioranza qualificata.

6. L'Assemblea delibera in via generale a voto palese. Una quota dei componenti determinata dallo statuto, in ogni caso non superiore al 10 per cento degli aventi diritto, può chiedere su qualsiasi oggetto il voto segreto. Il voto è comunque segreto per l'individuazione dei titolari delle cariche di partito nonché per le deliberazioni di modifica del nome o del simbolo del partito e nei casi indicati dall'articolo 14, commi 6 e 9.

7. Lo statuto del partito può prevedere che l'Assemblea deleghi le sue funzioni ad un organo collegiale più ristretto composto da rappresentanti, scelti al suo interno con le modalità previste dal comma 5.

8. Il voto telematico a richiesta può essere previsto dallo statuto, che determina inoltre, nel caso di organi collegiali composti da rappresentanti, di cui al comma 7, il rapporto tra voto telematico e delega.

Art. 14.

(Organi esecutivi)

1. Agli organi esecutivi spetta l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

2. I componenti dell'organo esecutivo collegiale, di seguito denominato «Esecutivo», sono eletti a voto segreto dall'Assemblea. Se nel partito sono presenti minoranze formalmente costituite, l'Assemblea delibera con il voto limitato, in modo da assicurare una rappresentanza proporzionale delle minoranze nell'Esecutivo. Lo statuto determina il numero dei componenti dell'Esecutivo, al quale competono tutte le funzioni non espressamente attribuite dalla presente legge e dallo statuto all'Assemblea.

3. Alle deliberazioni dell'Esecutivo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 5, per l'Assemblea.

4. La rappresentanza legale del partito spetta all'organo esecutivo monocratico, eletto dall'Assemblea in seno all'Esecutivo.

5. L'Esecutivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto, può delegare temporaneamente parte delle sue competenze all'organo esecutivo monocratico.

6. L'Esecutivo e l'organo esecutivo monocratico sono eletti a voto segreto secondo le modalità stabilite dallo statuto.

7. L'Esecutivo è competente alla redazione e alla trasmissione all'Autorità del bilancio del partito.

8. Lo statuto determina la procedura di convocazione degli organi esecutivi.

9. Lo statuto prevede le modalità per lo scioglimento dell'Esecutivo e per la revoca del mandato dell'organo esecutivo monocratico da parte dell'Assemblea. Allo scioglimento o alla revoca si procede su iniziativa di una quota di iscritti non inferiore al 30 per cento e non superiore al 40 per cento dei componenti dell'Assemblea, per voto segreto, contestualmente eleggendo i nuovi organi esecutivi, collegiale e monocratico.

Art. 15.

(Pubblicità degli atti interni al partito)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti l'elezione degli organi interni, le eventuali deleghe di poteri propri dell'Assemblea ad un organo collegiale più ristretto secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 7, ed ogni altra deliberazione ove si manifesti la volontà dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle deliberazioni dell'Esecutivo e dell'organo esecutivo monocratico.

Art. 16.

(Organi di garanzia)

1. Lo statuto prevede l'istituzione di un organo collegiale centrale di garanzia, cui è affidata la verifica del rispetto della presente legge, dello statuto e delle deliberazioni adottate nell'ambito delle proprie competenze dagli organi nazionali del partito. In caso di violazioni, l'organo collegiale può annullare gli atti e irrogare le sanzioni previste dallo statuto. L'organo collegiale centrale trasmette ogni informazione o documentazione che gli sia richiesta dall'Autorità di cui all'articolo 3.

2. Lo statuto prevede l'istituzione di un Comitato di garanti, di seguito denominato «Comitato», che ha il compito di vigilare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie.

3. In ogni fattispecie per la quale l'organo collegiale centrale sia o si dichiari incompetente a pronunciarsi, l'iscritto ha diritto di ricorrere all'Autorità di cui all'articolo 3.

4. Lo statuto prevede le cause di incompatibilità con la carica di componente dell'organo collegiale centrale di garanzia e del Comitato, tra le quali sono comprese la partecipazione agli organi collegiali esecutivi e la titolarità di cariche esecutive monocratiche nel partito, il percepimento di emolumenti a carico del partito, la titolarità di funzioni istituzionali o amministrative retribuite per le quali la designazione sia stata fatta dal partito.

5. L'istituzione degli organi di garanzia e le deliberazioni da questi adottate non limitano in alcun modo il diritto di ciascun portatore di interessi a ricorrere all'Autorità di cui all'articolo 3.

6. Presso ogni organizzazione territoriale del partito, è istituito un collegio probivirale o corte statutaria, i cui membri sono eletti secondo le previsioni dello statuto. Tali organi di controllo, su denuncia o ricorso motivato

di un iscritto alla relativa sezione territoriale, hanno competenza in materia di disciplina e di interpretazione delle norme statutarie o regolamentari. Contro le decisioni del collegio probivirale è possibile ricorrere all'organo collegiale centrale di garanzia.

7. Lo statuto determina le modalità che assicurino agli organi di garanzia indipendenza rispetto agli organi di direzione politica.

Art. 17.

(Organizzazione territoriale)

1. L'organizzazione interna del partito è articolata territorialmente secondo quanto previsto dallo statuto.

2. Le articolazioni territoriali eleggono propri organi deliberativi ed esecutivi secondo quanto disposto dallo statuto del partito. Lo statuto determina anche le modalità per la scelta dei rappresentanti di cui all'articolo 13, comma 2.

3. Le articolazioni territoriali non possono acquisire autonoma personalità giuridica, che deve essere unica per tutta il partito.

4. L'articolazione territoriale del partito non può in alcun caso costituire un limite o un impedimento per l'esercizio dei diritti degli iscritti.

5. Lo statuto disciplina tassativamente i casi, di particolare gravità, in cui si procede allo scioglimento, alla chiusura o alla sospensione di articolazioni territoriali del partito. Il provvedimento sanzionatorio è adottato, in prima istanza, previo contraddittorio dall'Assemblea e può essere impugnato presso gli organi di garanzia dei livelli territoriali superiori. Il provvedimento sanzionatorio non può essere adottato per la manifestazione di opinioni e di voti di dissenso politico e può essere sempre oggetto di ricorso davanti al giudice.

Art. 18.

(Patrimonio del partito)

1. I beni mobili ed immobili del partito devono essere ad esso intestati.

2. I titoli intestati al partito devono essere nominativi, anche se di Stato o emessi all'estero o nelle regioni a statuto speciale la cui legislazione ammetta titoli al portatore.

TITOLO III

FINANZIAMENTO

Art. 19.

*(Modifica all'articolo 3 della legge
3 giugno 1999, n. 157)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni partito destina una quota pari al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica».

Art. 20.

*(Finanziamento diretto dello Stato
commisurato alle libere e volontarie
indicazioni dei cittadini)*

1. A decorrere dall'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare il 4 per mille di quanto da lui dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai partiti che hanno ricevuto il rimborso delle spese eletto-

rali per le ultime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157.

2. La destinazione volontaria del 4 per mille avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi, su una scheda separata e anonima, al fine di garantire il rispetto della riservatezza. La scheda contiene l'elenco dei partiti aventi diritto ai sensi del comma 1. Il contribuente indica sulla scheda il partito cui intende destinare la quota di imposta.

3. L'importo versato ai sensi del comma 2 è devoluto ai singoli partiti in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali effettuate dai contribuenti.

4. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, assicurando la semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente ed il rispetto della loro riservatezza. Il regolamento detta altresì le necessarie disposizioni ai fini della predisposizione della scheda di cui al comma 2.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e dell'Autorità di cui all'articolo 3. I predetti pareri sono espressi entro venti giorni dalla trasmissione del relativo schema.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

Art. 21.

(Conservazione dei simboli)

1. I simboli dei partiti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano

rappresentanti eletti nel Parlamento nazionale, ovvero in almeno cinque consigli regionali ovvero nel Parlamento europeo, possono essere depositati direttamente e contestualmente allo statuto.

Art. 22.

(Inderogabilità delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge non sono derogabili dai singoli statuti o regolamenti integrativi.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge possono essere modificate o abrogate solo dietro espressa previsione di legge.

